



**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

**Partners:**

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

**Professionisti collaboratori:**

Arveti D.ssa Nives  
Camprotrini Rag. Barbara  
Lapietra D.ssa Filomena  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Sega D.ssa Barbara  
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001  
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

**Serie 2016 n. 32**

**Canone RAI: chiarimenti dell'Agenzia  
Entrate**



Con la circolare n. 29/E/2016 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti riguardanti la disciplina del canone RAI per uso privato, addebitato nelle fatture per la fornitura dell'energia elettrica.

Secondo quanto previsto dalla L. 208/2015, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell'obbligo di pagamento del canone.

Con tale circolare vengono specificate le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l'importo del canone da addebitare nelle varie casistiche, è inoltre indicato l'ammontare delle frazioni dovute alle diverse scadenze, nonché le particolari modalità di addebito e di esenzione per il 2016, primo anno di applicazione della nuova disciplina sul prelievo del canone.

Di seguito si propongono i principali chiarimenti:

<b>Utenze residenziali</b>	<p>La coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è desumibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti" (<i>clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016</i>), per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura. Le utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2, per le quali sono previsti soli usi domestici residenziali, sono addebitabili con l'eccezione di quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre.</li> <li>• dai contratti della tipologia "altri clienti domestici" (<i>clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015</i>), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati. Le utenze cui si applica la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi da quelli domestici residenziali, sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici. Le utenze cui si applica la tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015, per le quali la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, rimangono addebitabili indipendentemente dalle informazioni sulla residenza eventualmente contenute nei flussi periodicamente inviati dall'impresa elettrica fornitrice con riguardo alle medesime utenze.</li> </ul>
<b>Più utenze residenziali</b>	<p>Nell'ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all'allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura (con prevalenza dell'utenza "clienti residenti").</p>
<b>Volture e switch</b>	<p>La voltura corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell'addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze.</p> <p>Le volture <i>mortis causa</i> non comportano di per sé modifiche nell'addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un'utenza addebitabile.</p> <p>Lo <i>switch</i> (cambio di fornitore di energia) non ha di per sé conseguenze sull'addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.</p>
<b>Addebito canone 2016</b>	<p>Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.</p>
<b>Dichiarazioni sostitutive</b>	<p>La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa comporta l'addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)